# COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## LX.

# SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

## INDICE

PAG.

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 519

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788,e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (1915) . . . . 520

PRESIDENTE . . . . . 520, 521
FASSINA, *Relatore* . . . . . 520
VENEGONI . . . . . 520, 521
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . 521

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (1826) . . . . . 521

PRESIDENTE . . . . . 521, 523
VENEGONI . . . . . 521, 522, 523
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 522, 523
REPOSSI . . . . . 523
LIZZADRI . . . . . 523
FASSINA, *Relatore* . . . . . 523
ROBERTI . . . . . 523
SABATINI . . . . . 523

PAG.

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

Senatore PEZZINI: Modificazione alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*). (1916) . . . . . 524

PRESIDENTE . . . . 524, 525, 526, 527, 528
REPOSSI, *Relatore* . . . . . 524, 527
SABATINI . . . . . 524, 525, 526
VENEGONI . . . . . 524, 525, 527
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 525, 526, 527, 528
CACCIATORE . . . . . 525, 526
FASSINA . . . . . 526
ROBERTI . . . . . 526, 527
ZANFAGNINI . . . . . 527
GRAZIA . . . . . 528

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 528

**La seduta comincia alle 8,45.**

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, del Regolamento, il deputato Santi è sostituito dal deputato Cacciatore.

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1915).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869».

Prego il relatore, onorevole Fassina, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione del Senato.

FASSINA, *Relatore*. Con il regio decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1545, fu stabilita, a favore dei portuali che, a causa della situazione contingente, non riuscivano a percepire il salario minimo, la concessione di una integrazione salariale pari al 75 per cento della differenza tra il salario effettivamente percepito e quello normale. Questa integrazione salariale era a carico dello Stato e formò oggetto di una gestione speciale affidata alla Cassa integrazione guadagni, costituita con il contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1941.

Successivamente, in sede di riorganizzazione generale della Cassa di integrazione guadagni, con decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, la gestione speciale portuale venne soppressa, ed i lavoratori furono ammessi a godere delle integrazioni salariali fissate per tutti gli altri lavoratori dell'industria. Senonché, nella pratica attuazione, la situazione si mostrò sostanzialmente diversa fra questi e gli altri lavoratori.

In considerazione di ciò, per accordi intercorsi tra il Ministero del lavoro e quello della marina mercantile, si stabilì un nuovo sistema, addivenendo alla creazione di un Fondo per l'assistenza economica dei lavoratori delle compagnie portuali, istituito con atto amministrativo interno del Ministero della marina mercantile.

Questo Fondo di assistenza ha cominciato a funzionare dal 15 marzo del 1950 e conseguentemente, dalla stessa data, ha cessato di funzionare – di fatto – la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori portuali.

Il disegno di legge, oggi sottoposto al nostro esame, tende precisamente a normalizzare questa situazione di fatto e a dare veste giuridica al nuovo sistema di integrazione salariale per i lavoratori portuali.

Concludo, pertanto, proponendo nella sostanza l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dal Senato, ma suggerendo, nella forma, alcune innovazioni. Nel testo del disegno di legge è citato e modificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che ancora non è stato ratificato.

Poiché detto decreto, come tutti quelli emanati durante la legislatura della Costituente, è stato incluso, per l'eventuale stralcio e susseguente ratifica, nel disegno di legge n. 520, assegnato per competenza alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, la nostra Commissione può oggi discuterne solo perché, per una prassi ormai instaurata, la Commissione di ratifica demanda alle varie Commissioni permanenti, sotto forma di pareri di volta in volta richiesti, il compito di introdurre nei disegni di legge che contengano modificazioni di decreti legislativi non ratificati, la formula di ratifica stessa. Il parere per il presente disegno, richiesto l'altro ieri, è, ieri stesso, pervenuto in senso favorevole e con l'usuale condizione. In conseguenza di ciò, propongo che il titolo del disegno di legge, venga modificato facendo precedere la citazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato dalla formula: « Ratifica con modificazioni del » ecc.

Propongo inoltre che venga inserito un nuovo articolo 1 così formulato:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è abrogato ».

In conseguenza, gli articoli 1, 2, e 3 diverrebbero rispettivamente gli articoli 2, 3 e 4 e le parole dell'ex articolo 3: « e l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869», dovrebbero essere soppresse perché già inserite nel nuovo articolo 1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Siamo d'accordo sulla necessità del provvedimento. Vorremmo solo che fosse precisata, nel disegno di legge, la destinazione che avranno i fondi già versati alla Cassa comune di compensazione; fondi che vorremmo destinati alla Cassa di nuova istituzione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Faccio notare che la Cassa integrazione guadagni ha avuto una gestione passiva: quindi non esistono fondi da trasmettere.

VENEGONI. Da informazioni pervenuteci da fonte sindacale, sembrerebbe che la gestione sia stata attiva.

Poichè gradiremmo una precisazione in proposito, ritengo possa formularsi un ordine del giorno che investa il Governo della risoluzione della questione.

Presento, in conseguenza, il seguente ordine del giorno: « La XI Commissione Lavoro raccomanda che gli eventuali fondi della Cassa integrazione guadagni siano versati alla nuova Cassa ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Venegoni.

VENEGONI. Mi dichiaro sodisfatto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del titolo del disegno di legge, modificato secondo la proposta del relatore:

« Ratifica con modificazioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo del nuovo articolo 1 proposto dal relatore:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1949, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 1, trasmessoci dal Senato, che ora diviene l'articolo 2:

« A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle Compagnie e gruppi portuali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 2 trasmessoci dal Senato, che ora diviene l'articolo 3:

« All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:

« Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti la applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonché lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 4 così come proposto dal relatore, con la soppressione, cioè, del riferimento al decreto legislativo testé ratificato:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1826).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori ».

VENEGONI. Riportandomi al punto in cui si interruppe la discussione, vorrei che il Governo illustrasse nuovamente i motivi che lo hanno indotto a presentare questo disegno di legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'indennità di caropane fu istituita in un momento di evoluzione del costo della vita e dei prezzi, e fu introdotta in seguito all'abrogazione del prezzo politico del pane. Essa corrispondeva, quindi, ad una situazione contingente.

Da alcuni anni, oramai, la situazione si è stabilizzata; il pane non è tornato al prezzo politico, ma ha conservato il prezzo del momento in cui fu stabilita l'introduzione dell'indennità di caropane; non vi è quindi ragione di mantenere una indennità che doveva provvedere al trapasso fra il periodo del prezzo politico e quello del prezzo economico del pane.

Siccome, d'altra parte, non si possono privare i lavoratori della parte di retribuzione rappresentata dall'indennità di caropane, il valore reale di questa indennità si somma alla retribuzione; si elimina cioè una voce complementare aggiungendola al salario globale.

Questo disegno di legge sodisfa, quindi, ad una sentita esigenza di semplificazione; e, d'altra parte, va incontro alla situazione dei lavoratori e dei braccianti agricoli, introducendo la più sicura gestione mutualistica degli assegni familiari. Il pagamento di questi assegni veniva, infatti, fino ad ora, corrisposto dai singoli datori di lavoro in modo non sodisfacente.

VENEGONI. Noi abbiamo già avanzato molte riserve su questo disegno di legge. Non possiamo che ripeterle.

In primo luogo, non vediamo una necessità di emergenza che giustifichi un simile provvedimento. In un periodo come l'attuale, quando la congiuntura economica lascia prevedere un aumento del costo della vita e forse un aumento del costo del pane, presentare un disegno di legge che preveda la trasformazione dell'indennità di caropane in non so quale altra voce, ci sembra cosa assolutamente inopportuna.

Per quel che riguarda il merito, poi, è evidente che se molti lavoratori agricoli, malgrado la legge, non riescono a percepire questa indennità, difficilmente potranno esservi dei datori di lavoro così generosi da corrisponderla quando essa non sia più garantita nemmeno dalla legge.

Per quel che riguarda infine, il passaggio di una parte del caropane agli assegni familiari, la questione va affrontata a parte. Non si può risolvere il problema con un sotterfugio, come vorrebbe fare il Ministero, e cioè con un aumento che sostituisca un'indennità.

Siamo quindi contrari a questo disegno di legge. Pensiamo che in una situazione come l'attuale, se vi è una necessità, questa è rendere più efficace l'applicazione della legge. Di contro il Governo, incapace di fare applicare questa legge; ne propone l'abrogazione a tutto danno dei lavoratori. La nostra risposta non può essere che questa: miglioriamo, se è possibile, la legge; rendiamo la sua efficacia ancora maggiore; ma non veniamo, con ragioni poco valide, a sostenere la necessità della sua abrogazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei pregare la Commissione ed anche i colleghi a nome dei quali ha parlato l'onorevole Venegoni di rivedere la propria posizione in merito a questo disegno di legge.

Se il prezzo del pane dovesse aumentare, non sarà questa indennità quella che potrà andare incontro alle eventuali esigenze. Bisognerà fare una nuova legge per istituire una nuova indennità di caropane, oppure si dovrà tener conto dell'aumento del prezzo del pane nei congegni normali della retribuzione (come si è fatto per l'indennità di contingenza e la scala mobile).

In secondo luogo, bisogna tener conto del fatto che questa indennità, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, in effetti non è – secondo le segnalazioni delle stesse organizzazioni sindacali che hanno chiesto questo trasferimento negli assegni familiari – pagata ovunque.

Si dice che il Governo non fa rispettare la legge. Io dico che il Governo, ogni qual volta pervenga una denuncia all'Ispettorato del lavoro, o risulti che questo pagamento non è stato fatto, applica la comminatoria stabilita dalla legge.

Qui si tratta di una incapacità comune, sia degli organi del Governo, sia delle organizzazioni sindacali che non sempre riescono ad imporre il pagamento di queste indennità, data la tendenza esistente in agricoltura di pagare una cifra unica senza distinzione di voci.

Devo dire che non considero con entusiasmo questo disegno di legge, soprattutto per l'appesantimento che, in effetti, si viene a dare al sistema previdenziale con un maggior carico dei contributi unificati da riscuotersi in agricoltura.

D'altra parte, furono proprio le organizzazioni sindacali che insistettero affinché questa indennità fosse conglobata negli assegni familiari.

Comunque, non ho alcun interesse per insistere su una legge che non sia di gra-

dimento generale della Commissione, o che non sia di gradimento delle organizzazioni sindacali interessate. Vorrei solo ricordare – e mi rivolgo particolarmente all'onorevole Lizzadri – che si cerca di comprendere l'indennità di caropane negli assegni familiari per eliminare delle voci che appesantiscono la retribuzione e che hanno un carattere puramente provvisorio. È interesse dei lavoratori avere una unica retribuzione che comprenda tutte le voci.

REPOSSI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Ricordo che in campo sindacale, quando fu istituita questa indennità, non si dubitò che un giorno dovesse scomparire. Tenendo il caropane nell'attuale formula, si potrebbe disturbare il settore che riguarda la scala mobile. Associando, invece, il caropane agli assegni familiari, avremmo la garanzia che tutti lo pagheranno. La contribuzione, che verrà modificata, darà un certo appesantimento, ma in compenso verrà garantito il pagamento. Eventualmente, se l'esperienza dirà che sono necessarie delle modifiche, saremo sempre in tempo a farle, anche attraverso l'azione del Ministero del lavoro.

Sono pertanto favorevole, pur con tutte le riserve espresse dall'onorevole Sottosegretario.

LIZZADRI. Siamo d'accordo che l'indennità di caropane ha i suoi difetti. Vorrei però sapere che cosa significhi dire che la maggiorazione è elevata a 780 lire per i salariati agricoli, nonché per i braccianti agricoli.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si tratta della maggiorazione degli assegni familiari. L'indennità di caropane si abolisce, e gli assegni familiari si aumentano di 780 lire.

LIZZADRI. In agricoltura vi sono moltissimi che non possono percepire gli assegni familiari. I giovani dai 18 ai 25 anni non ne hanno diritto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si aumentano gli assegni per i familiari a carico.

LIZZADRI. Desidero precisare che non sarei contrario, se una larga schiera di lavoratori non rimanesse esclusa.

Voi sapete inoltre, e già l'ha fatto presente l'onorevole Venegoni, quale agitazione vi sia per gli assegni familiari in agricoltura. In tali circostanze, il fatto stesso che esista una legge la quale consenta ai lavoratori di pretendere, in qualsiasi momento, la corresponsione di un'indennità, dovrebbe farci riflettere prima di abolirla. Non vorrei che uno dei pochi diritti oggi esistenti, a beneficio dei lavoratori e dei braccianti dell'agricoltura venisse a cadere.

FASSINA, *Relatore.* Mi pare che praticamente il problema venga a scindersi: su un punto di esso ritengo che potremmo trovarci d'accordo, e cioè che l'aliquota dell'indennità caropane riguardante i familiari a carico venga conglobata negli assegni familiari...

VENEGONI. Ma io non sono d'accordo nemmeno su questo punto e ho detto perché.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevoli colleghi, in sostanza si tratta di estendere all'agricoltura quanto è stato già fatto per l'industria. In agricoltura, attualmente, tutto è a carico dell'assuntore d'opera, sia la parte spettante al lavoratore che quella spettante ai familiari. Qui si vorrebbe, come già per l'industria, trasferire negli assegni familiari la quota di caropane spettante ai familiari stessi.

Circa la preoccupazione dell'onorevole Lizzadri, che una volta conglobata l'indennità nella retribuzione, il lavoratore perda il diritto di tutelarla con l'azione giudiziaria oggi consentita, è facile osservare che, quando la legge dice che questa indennità deve essere trasferita nella retribuzione, l'azione legale è sempre possibile.

Mi appello ai giuristi presenti.

ROBERTI. A me pare che la lacuna originaria sia sempre la medesima: la mancata obbligatorietà del contratto collettivo di lavoro. Noi ci troveremo ogni giorno di fronte a questo ostacolo finché non avremo reso obbligatori i contratti. Dovremmo altrimenti fissare i salari per legge; e potremmo anche farlo.

SABATINI. Questa è una conseguenza del fatto che abbiamo una disciplina definita da due strumenti: il patto di lavoro e la legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Penso che sarebbe forse bene prendere visione della legge 1947 per vedere quali garanzie essa preveda al riguardo.

PRESIDENTE. Potremmo allora rinviare la discussione.

FASSINA, *Relatore.* Non mi oppongo a questo rinvio; debbo osservare, però, che altro non si fa che rinviare, senza che, tra un rinvio e l'altro, si prendano dei contatti per vedere come ovviare agli inconvenienti.

PRESIDENTE. Quanto dice il relatore è esatto. Propongo pertanto che il relatore

onorevole Fassina, l'onorevole Venegoni e l'onorevole Roberti, studino la questione e concordino le migliori soluzioni prospettabili. Poi ne riferiranno. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad una prossima seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pezzini: Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (1916).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pezzini: Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questa proposta di legge già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, praticamente, estende il beneficio delle sovvenzioni ad alcuni enti che dedicano la loro opera all'addestramento professionale.

Aggiungo che si tratta di sovvenzioni appena sufficienti alla vita di questi istituti, non essendovi in questo caso indennità di frequenza come nei corsi di riqualificazione o nei cantieri scuola.

Propongo pertanto che la Commissione approvi questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Questa proposta di legge tende a sovvenire enti ed associazioni che prendono localmente l'iniziativa di istituire corsi di addestramento professionali.

Per esempio, a Torino, esiste una scuola di arte e mestieri che veniva sovvenzionata dall'E. N. A. P. I., ente che trovava la fonte di finanziamento nei residui degli assegni familiari. Al giorno d'oggi questi assegni non costituiscono più una fonte sicura; tanto che quest'anno non sono ancora stati finanziati i corsi pure regolarmente iniziati. In conseguenza di ciò si è trovato questo sistema che, almeno per l'esercizio in corso, dovrebbe sovvenire a questa necessità, salvo a risolvere il problema in maniera più radicale in sede di approvazione della legge sull'apprendistato. Dato questo nobile scopo, pregherei i colleghi di accogliere con simpatia la proposta di legge che sana situazioni abbastanza incresciose in un settore particolarmente delicato.

VENEGONI. Non sono affatto del parere che questa soluzione finanziaria dei corsi professionali sia la più giusta e la più logica. La legge n. 264, fu da noi approvata con uno scopo preciso, quello di alleviare in qualche modo la disoccupazione tanto diffusa nel nostro paese. Riconoscemmo, allora, che si trattava di uno stanziamento insufficiente a quello scopo. È giusto oggi tagliare un pezzo di quella torta che già ritenemmo troppo piccola ?

Io penso che al problema si debba far fronte con un altro disegno di legge, da presentarsi al più presto, che stanzi appositi fondi. Tanto meglio se ciò avverrà nel quadro di tutta la regolamentazione dell'importante materia dell'apprendistato.

PRESIDENTE. Mi permetto dire anch'io una parola sull'argomento, trattandosi di un problema che seguo da vicino come presidente dell'ente nazionale addestramento professionale lavoratori del commercio. Come i colleghi ricorderanno, e come giustamente ha detto il collega Sabatini, gli enti incaricati della istituzione di corsi per l'addestramento professionale venivano sovvenzionati a mezzo dei residui attivi della gestione assegni famigliari. Io non conosco la ragione per la quale il legislatore di allora (siamo nel 1938) ricorse a tale fonte di finanziamento che, peraltro, in quel tempo era, forse, possibile. Certo è che, attualmente, questi enti versano in condizioni di estrema gravità, appunto perché quella fonte non è più in condizione di provvedere alle loro esigenze.

D'altra parte, la legge 264 non prevede che una parte dei fondi per essa stanziati vengano usati per l'addestramento professionale vero e proprio, pur riconoscendosi che la migliore assistenza ai disoccupati sia costituita dalla loro educazione in una determinata professione. È vero che il problema sarà risolto in maniera più radicale e razionale in sede di approvazione della legge sull'addestramento professionale (ed io spero che questa legge possa venire esaminata a partire dalla settimana ventura), ma intanto occorre provvedere alla situazione contingente e non si è trovato modo migliore per fare ciò all'infuori di questa proposta di legge. Sono d'accordo con l'onorevole Venegoni che

questa non è la migliore soluzione in via assoluta; ma faccio osservare che essa costituisce una tappa opportuna per evitare danni maggiori. Noi, per esempio, saremmo costretti a licenziare i dipendenti dell'ente per l'addestramento professionale dei lavoratori del commercio se non avremo aiuti sufficienti. Creeremmo così dei nuovi disoccupati.

VENEGONI. Se il progetto di legge riguardante l'addestramento professionale verrà esaminato la settimana ventura, perché non si rimanda senz'altro a quella sede la soluzione di questo problema?

SABATINI. Come possiamo pensare che quella legge possa essere approvata in poco tempo da entrambi i rami del Parlamento? È certo, onorevole Venegoni, che la soluzione che sarà adottata attraverso quella legge non potrà aver vigore prima del prossimo anno finanziario. La proposta di legge Pezzini tende appunto a provvedere per il periodo che ci divide dal prossimo esercizio finanziario.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questa circostanza: noi avevamo in bilancio uno stanziamento di 10 miliardi, che doveva servire per i cantieri scuola e i corsi di qualificazione. Data la situazione della disoccupazione nel nostro paese, attraverso le iniziative del Governo e l'approvazione del Parlamento, si è in effetti potuto disporre, per questo esercizio, di 28 miliardi. Credo che questa sia una prova della possibilità, prescindendo dagli stanziamenti di bilancio, di adeguarsi alle reali esigenze.

Devo, a questo proposito, precisare che i corsi di qualificazione sono stati affidati, per cifre ingenti, sia all'Inapi, sia all'Enac, sia all'Humanitas e ad altre istituzioni. Queste concessioni e autorizzazioni si sono dovute però fare attraverso il sistema della legge n. 264, che prevede solo corsi per disoccupati.

Ne è venuta una situazione molto difficile per questi enti, in quanto essi si son dovuti adeguare, per finalità diverse, a delle strettoie legislative che erano previste per altri tipi di corsi.

In effetti, perciò, non avremo nessun depauperamento del fondo per la disoccupazione, dato che le somme concesse agli enti a titolo di fondo per la disoccupazione saranno impiegate per i corsi di istruzione professionale normali, senza spostare il risultato previsto in sede di ripartizione dei fondi fra i cantieri scuola e i corsi di qualificazione professionale per i disoccupati.

Bisogna, poi, anche considerare che oggi gli enti non possono predisporre corsi per apprendisti in base alla legge n. 264, perché questa pone il limite di età al di sopra dei 18 anni, mentre la legge sull'apprendistato lo pone al di sotto degli stessi.

Vi è un problema professionale dell'apprendistato, vi sono otto o nove disegni di legge che si occupano di questo argomento, il Ministero ha preparato un suo testo da sottoporre all'esame della Commissione; ma questo non esclude, in attesa della disciplina legislativa, che si possano prendere misure di ordine contingente.

Dopo avere espresso questo mio avviso, devo, come portavoce del Governo nel suo complesso, e quindi non solo come rappresentante del Ministero del lavoro, formulare delle riserve da parte del Ministro del tesoro, il quale si preoccupa che, una volta approvata la legge e operato questo allargamento del campo di applicazione dell'addestramento professionale, il precedente possa diventare, a un certo momento, necessità e stimolo al Parlamento per chiedere ulteriori stanziamenti sul fondo. In altri termini, il Ministero del tesoro teme proprio quello che l'onorevole Venegoni in un certo senso enunciava o desiderava.

Dovrà decidere la Commissione se, una volta stabilita una esigenza, non possa poi sorgere effettivamente la possibilità di chiedere che a questi bisogni si provveda anche con i necessari fondi finanziari.

Come rappresentante del Ministero del lavoro, ho dato questi chiarimenti, e, siccome c'è anche la riserva da parte del Ministero del tesoro, mi rimetto alla decisione che la Commissione vorrà adottare.

CACCIATORE. Per mettere gli istituti in condizione di funzionare occorrono nuovi fondi!

PRESIDENTE. Questo può ottenersi con la nuova legge.

CACCIATORE. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, mi pare che ci sia poca speranza; anzi, se avessimo avuto bisogno della dimostrazione della giusta posizione del collega Venegoni, le dichiarazioni del Sottosegretario ce la danno.

PRESIDENTE. Ho fatto presente l'esistenza di uno stato di necessità.

Vi parlo, per esempio, del mio ente, che, per tenersi in piedi e far fronte alle spese, anche del personale, si è indebitato per oltre 50 milioni.

Ed il Ministero, pur avendo i fondi disponibili, non può darli perché la legge attuale non lo consente.

Io concordo nelle vostre preoccupazioni, ritenendo che l'addestramento professionale debba avere per obiettivo un piano di impiego dei lavoratori, perché non avremo risolto il problema fino a quando daremo diplomi e non libretti di lavoro; ma per raggiungere questo scopo gli enti debbono continuare a vivere. Il Parlamento, in ogni momento, può, sia attraverso il controllo che esercita sul Ministero del lavoro sia attraverso la futura legge, modificare la possibilità di vita di questi enti. Pertanto, se domani avremo i fondi per alimentare direttamente gli istituti di istruzione professionale, non ci sarà più bisogno del ripiego attuale. Ma, in questo momento, a chi chiediamo i fondi ?

Se foste al mio posto, a chi li chiedereste? Che cosa fareste ?

CACCIATORE. Direi di tirare avanti!

PRESIDENTE. Ma ci sono dei debiti ! L'Inapi deve pagare gli insegnanti dei corsi !

Onorevoli colleghi, ricordate che per questa proposta di legge non vi è stata la necessità di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, perché non sono richiesti stanziamenti nuovi. Dà solo la possibilità al Ministero di venirci incontro.

Dico possibilità, perché non ha nessun obbligo in questo senso. Se domani, attraverso un suo giudizio di merito, il Ministero decidesse di non dare nemmeno un soldo all'Inapi, all'Enac e all'Humanitas, questi enti si troveranno in una situazione veramente difficilissima ! Speriamo che ciò non sia e affrontiamo il problema con buona volontà, altrimenti questi modesti enti non esisteranno più !

SABATINI. Non esisteranno più nemmeno gli strumenti per fare i corsi per i disoccupati che si fanno, appunto, attraverso questi enti !

CACCIATORE. Ma sono finanziati !

SABATINI. L'Inapi l'anno scorso ha amministrato 101 miliardi senza avere un minimo di contributo per le spese di amministrazione ! Ora ci troviamo, in attesa che la legge sistemi questa situazione, nella condizione che, ad un certo momento, questi enti dovranno arrestare tutta l'attività !

FASSINA. Ormai i termini sono così angusti da render evidente che, non approvando questa legge, si approva la soppressione degli enti. Ognuno di noi ha nella propria provincia enti che attendono il finanziamento. Col fondo così com'è attualmente, concediamo, pur facendo dei lavori utilissimi in alcune zone, dei sussidi di disoccupazione; ma trascuriamo completamente la preparazione dei giovani che devono essere avviati al lavoro con una preparazione professionale. Siamo giunti quasi alla fine dell'esercizio finanziario, e i cantieri scuola, i cantieri di rimboschimento, già approvati, indubbiamente completano il programma del corrente esercizio. Se vi sono fondi disponibili, e questi fondi (come è stato precisato dal sottosegretario e dal Presidente) esistono, mi pare che sia opportuno impedire che questi enti cessino la loro esistenza. Quindi, proprio per questa ragione contingente, pur condividendo le preoccupazioni che sono state avanzate (e impegnando la Commissione a risolvere il problema definitivamente), mi pare che sia doveroso da parte della Commissione approvare questa proposta di legge.

ROBERTI. Desidero un chiarimento. La proposta di legge, all'articolo 2, prevede la modifica dell'articolo 45 della legge n. 264, in questo senso: invece di dire: « promuove o autorizza corsi di qualificazione e di riqualificazione per i disoccupati », si dovrebbe dire: « corsi di addestramento professionale ».

Io non so la portata di questa modifica ai fini della possibilità di istituire corsi di qualificazione per i disoccupati. Non vorrei che la nuova dizione, eliminando la voce « corsi di qualificazione e di riqualificazione » e sostituendola con « corsi di addestramento professionale », impedisse domani al Ministero di aprire corsi di qualificazione e di riqualificazione per i disoccupati.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso rassicurare l'onorevole Roberti. La legge parlava di « corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati », che sono soltanto un aspetto dell'addestramento professionale. Sostituendovi l'espressione « addestramento professionale », si continua a comprendere i corsi di qualificazione e di riqualificazione, e, nello stesso tempo, si permette di fare dei corsi per apprendisti, per emigranti, ecc.

D'altra parte l'onorevole Roberti deve tener conto che noi ci limitiamo a modificare l'articolo 45 della legge, mentre tutti gli altri articoli che riguardano la organizzazione dei corsi per disoccupati restano in vigore.

Comunque, anche i lavori preparatori hanno il loro valore, e credo sia stato opportuno giungere a questa chiarificazione.

ROBERTI. Un secondo chiarimento: non si poteva raggiungere lo stesso risultato attraverso la dizione degli articoli 47 e 48 della legge ? Secondo questi articoli, i corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dall'amministrazione dello Stato, ed i promo-

tori dei corsi possono ottenere i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie. Dice l'articolo 48 che l'autorizzazione è concessa con provvedimento del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro. Credo pertanto che, in base all'articolo 48, il Ministero del lavoro abbia la possibilità di comprendere anche i corsi di addestramento, e non soltanto per disoccupati.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ciò è esatto, ma ad una condizione: che nell'articolo 45, invece di prevedere solo corsi per disoccupati, si preveda l'addestramento professionale in genere.

ZANFAGNINI. A me sembra che, effettivamente, le critiche mosse dai colleghi dell'estrema sinistra siano esatte, e cioè che si voglia far gravare sui fondi a disposizione per il funzionamento della legge, 29 aprile 1949, anche la spesa per i corsi di addestramento professionale dei giovani lavoratori. Si tratta di due leggi completamente diverse nei loro obiettivi, nella loro essenza, nella loro funzionalità. La legge Fanfani si propone la qualificazione e la riqualificazione dei disoccupati, mentre la vecchia legge sull'addestramento professionale si propone soltanto la qualificazione dei giovani lavoratori che vengono avviati per la prima volta al lavoro.

A mio avviso, per l'addestramento professionale dei giovani, occorrerebbe trovare altrove le fonti di finanziamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Alle eccezioni sollevate dall'onorevole Venegoni e da altri, hanno risposto già il Presidente e l'onorevole Sottosegretario.

Per quello che riguarda le riserve avanzate dal tesoro, vedo con una certa sorpresa che l'opposizione è d'accordo con esse. Questo provvedimento non porterà ad alcun depauperamento dei fondi messi a disposizione dei disoccupati.

VENEGONI. Gradiremmo qualche indicazione sulla entità della cifra.

REPOSSI, *Relatore*. Dipende dagli enti. Penso si aggiri sull'ordine di 250 milioni, ma se comprendiamo i grandi enti come l'Humanitas ed altri, andiamo nell'ordine di grandezza di 300-400 milioni.

La riserva del tesoro è originata dal timore che, a seguito di questa legge, aumenteranno le necessità e verranno chiesti altri fondi.

Se questo è il motivo che ha indotto il Ministero del tesoro ad avanzare la sua riserva, ciò rappresenta un motivo di più per approvare questo provvedimento. Solo in un prossimo domani avremo una legge sull'apprendistato; rifiutare perciò oggi questa proposta di legge rappresenterebbe, a mio avviso, un errore che porterebbe un danno gravissimo ai giovani che, non potendo entrare nei corsi di qualificazione per disoccupati, entrano in queste scuole con funzione di addestramento professionale.

Per queste considerazioni prego i colleghi di considerare con simpatia questa proposta di legge e di onorarla della loro approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente: « Addestramento professionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonché l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità ».

ROBERTI. Voterò a favore di questo articolo, raccomandando al Ministro che i corsi di addestramento professionale, per i quali è devoluta al Governo la possibilità di istituzione diretta, siano possibilmente distribuiti equamente nel territorio nazionale. Da quanto è emerso nel corso della discussione, ho avvertito che gli enti e gli istituti che dovrebbero beneficiare dei contributi previsti nel successivo articolo 3, sono tutti nell'Italia settentrionale, il che porta, trattandosi di addestramento, a creare programmaticamente delle maestranze specializzate solo in alcune zone d'Italia. Ciò costituisce poi la base per creare impianti industriali in alcune regioni d'Italia a scapito di altre.

A tale proposito prego il Ministero di voler particolarmente incrementare questi corsi in quelle zone dell'Italia meridionale, centrale ed insulare, che sono maggiormente prive di scuole di addestramento specifico professionale e industriale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso assicurare l'onorevole Roberti che, rimanendo in vigore l'articolo 64 della legge, il quale stabilisce che la metà dei fondi debba essere destinata all'Italia meridionale ed alle isole, rimane viva la garanzia che il Mezzogiorno e le isole non verranno trascurati. L'articolo 64 concerne e garantisce tutta la vecchia e la nuova materia. Nella prassi seguita finora è stato sempre rispettato questo limite, ed è stato tenuto conto di tutte le regioni d'Italia, a seconda delle loro necessità e dei loro bisogni.

Vorrei anche aggiungere che gli enti principali che si occupano dell'addestramento professionale (l'Enac, l'Inapi, l'Humanitas), sono enti a carattere nazionale, che effettivamente tengono conto di tutte le regioni d'Italia.

La Commissione può, quindi, essere assolutamente tranquilla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'articolo 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

*a*) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

*b*) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

*c*) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57;

*d*) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

*e*) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'articolo 3 ».

GRAZIA. Io non capisco le ragioni per cui le cooperative debbano essere escluse. I governi regionali di Sicilia e di Sardegna sono già intervenuti per creare delle scuole cooperative e assegnar loro dei contributi. Io vorrei che anche le cooperative fossero comprese.

PRESIDENTE. Il punto *d*) comprende enti ed istituti. Io sono convinto che ove qualcuno degli enti cooperativistici di cui voi siete dirigenti chieda il sussidio in base al comma *d*), lo otterrà.

Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nel corso della seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 ». (1915):

Presenti e votanti . . . . 32
Maggioranza . . . . . 17
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari . . . . 2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatore PEZZINI: « Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (1916):

Presenti . . . . . 32
Votanti . . . . . 31
Astenuti . . . . . 1
Maggioranza . . . . . 16
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . . 8

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Fassina, Federici Agamben Maria, Gennai Tonietti Erisia, Grazia, Latorre, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Petrone, Pollastrini Elettra, Preti, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini, Zanfagnini.

*Si è astenuto* (per la proposta di legge n. 1916):

Zanfagnini.

**La seduta termina alle 10.35.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI